



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 21 ottobre 2016 n. 280

OGGETTO: CORO POLIFONICO HISTONIUM "B. LUPACCHINO DAL VASTO". FESTIVAL CORALE ITINERANTE. ESIBIZIONE DI CORI. RICHIESTA PATROCINIO E COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA.

L'anno **duemilasedici** il giorno **21** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 1. Sig. | D'ANCHINI | Tommaso |
| 2 Sig. | DE IURE | Domenico |
| 3. Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4 Sig. | MENICUCCI | Luigi |
| 5 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 23.5.2016 a firma del presidente del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto", assunta al protocollo generale dell'Ente al n.23485 del 12.8.2016, con la quale veniva richiesto il patrocinio e la compartecipazione economica alla realizzazione di un festival corale itinerante folkloristico al quale prenderanno parte il coro canadese "Les Vagabonds de Boisbriand" nonché l'Associazione Culturale San Leonardo e i Cantori di Ortona, manifestazione inserita nel Festival Internazionale Costa dei Trabocchi d'Abruzzo che si svolgerà nei giorni 21, 22 e 23 ottobre e che vedrà la Città di Ortona interessata alle manifestazioni programmate nella giornata del 22.10.2016 presso il Teatro Comunale F.P. Tosti;

RITENUTE le finalità dell'evento di indubbio valore culturale e artistico poiché inteso, oltre a far conoscere in campo internazionale le melodie abruzzesi rappresentate da associazioni locali, anche a rinsaldare i vincoli di amicizia tra Ortona e la Popolazione Canadese che tanto ha dato alla Città nel Secondo Conflitto Mondiale;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione*

del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e sociale;

RITENUTO di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il richiesto patrocinio mettendo gratuitamente a disposizione Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” il Teatro Comunale F.P. Tosti nella giornata del 22 ottobre 2016;

VISTA la delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 “Servizi pubblici a domanda individuale trasporto scolastico. Determinazione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2015”;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1)- concedere al Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione dello spettacolo di cui in narrativa;

2)- partecipare alla realizzazione dello stesso mediante la concessione a titolo gratuito, in deroga alle tariffe stabilite con delibera G.C. n.176 del 23.7.2015 dell'uso del Teatro F.P. Tosti nella giornata del 6.6.2016 nonché con l'assegnazione all'Associazione Culturale San Leonardo. per l'organizzazione logistica della manifestazione, della somma di €400,00 a titolo di contributo, che verrà erogata a rendicontazione con le modalità di cui al vigente regolamento comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali, che si provvede a prenotare sul capitolo 23104025 del bilancio 2016 (pren. n. 201600929);

3)- dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

4)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la

adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to F. LICENZIATO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07-11-2016

IL .SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI